

WHISTLEBLOWING – PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

RIFERIMENTO NORMATIVO- ART. 54BIS, D. LGS 165/2001 E S.M.I.

L'articolo 54bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012 e modificato dalla Legge n. 179/2017, reca le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. "**Whistleblowing**").

Il comma 5, con specifico riferimento alle Linee guida ANAC in materia, prevede l'utilizzo di modalità anche informatiche per la segnalazione degli illeciti e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Ai sensi del comma 3, l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto come previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento solo in presenza di consenso del segnalante a rivelare la sua identità.

Il segnalante NON può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata dalla segnalazione ed avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (comma 1).

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs 23/2015 (comma 8).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. (comma 4).

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e non quindi fatti di cui abbia "sentito parlare" o raccontati da terzi seppur identificati.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e devono offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Non possono essere quindi oggetto di segnalazione insoddisfazioni o rimostranze personali, richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o problematiche relazionali con superiori o colleghi da trattare in altre sedi (ufficio personale, CUG).

Impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'EDISU Piemonte, analogamente ad altre PA, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.

-La segnalazione viene effettuata compilando il questionario presente nella piattaforma e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.

-La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che:

- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede chiarimenti, se strettamente necessari, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;

In caso di palese infondatezza della segnalazione, l'RPCT può decidere per l'archiviazione.

In caso contrario può:

- Predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.
- Coinvolgere, trasmettendo solo il contenuto della segnalazione e non il nominativo del segnalante, il Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, il Dirigente delle risorse umane e, tenuto conto della tipologia della segnalazione, può rivolgersi ad altre figure con

competenze multidisciplinari prevedendone l'esclusione dal procedimento in caso di ipotetico conflitto di interessi.

L'RPCT e tutte le figure eventualmente coinvolte rispondono disciplinarmente in caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza e, se sussistono i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

L'RPCT può inoltrare la segnalazione a soggetti terzi esterni se rileva la necessità di ricorrere alla loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC).

-Nel momento dell'invio della segnalazione, **il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare** per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare in ogni successiva fase del procedimento rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

-La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

L'acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di dati di natura personale avverranno ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

CHI PUO' SEGNALARE

Il comma 2 dell'art. 54bis, prevede che la disciplina del Whistleblowing venga applicata non solo ai dipendenti ma anche ai collaboratori esterni e ai lavoratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e delle imprese esecutrici di opere in favore di EDISU.

COME SEGNALARE

Per segnalazioni di illeciti all'RPCT dell'EDISU Piemonte occorre accedere alla piattaforma tramite l'url <https://edisupiemonte.whistleblowing.it/>

Per segnalazioni di illeciti direttamente all'ANAC, collegarsi al sito

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>